

(N. 712)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 28 luglio 1954 (V. Stampato N. 760)

d'iniziativa del Deputato **MACRELLI**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 AGOSTO 1954

Disposizioni relative al ruolo dei disegnatori del Corpo del Genio civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo organico dei disegnatori (gruppo C) del Corpo del Genio civile è soppresso.

È istituito il ruolo organico dei disegnatori (gruppo B) del Corpo del Genio civile di cui alla seguente tabella:

Ruolo di disegnatori.

(Gruppo B)

Grado	Qualifica	Numero dei posti
VII	Disegnatore capo di 1 ^a classe	20
VIII	Disegnatore capo di 2 ^a classe	30
IX	Disegnatore principale . . .	55
X e XI	Disegnatore e disegnatore aggiunto	121
	Totale . . .	226

Al personale del ruolo suddetto, per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, si applicano le disposizioni sui ruoli di gruppo B del personale civile dell'Amministrazione dello Stato e quelle sull'ordinamento del personale del Genio civile.

Art. 2.

I posti del grado iniziale del ruolo dei disegnatori sono conferiti in seguito a concorso per esame, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, ai candidati che siano forniti della maturità artistica conseguita presso i licei artistici o del titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali o del diploma di geometra, secondo i nuovi ordinamenti scolastici, o della patente di perito agrimensore secondo i vecchi ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei vari gradi del ruolo dei disegna-

tori saranno assegnati, con decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa, al personale appartenente alla data predetta al ruolo dei disegnatori soppresso, avente grado eguale a quello da conferire.

Il personale che, alla data medesima, si trovava al grado iniziale del ruolo soppresso sarà collocato nel grado XI del nuovo ruolo, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato che apparteneva al grado XI del ruolo soppresso, e con anzianità di grado decorrente, a tutti gli effetti, dalla data del collocamento nel nuovo ruolo.

Al personale così trasferito verrà computata per intero, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza e, al personale che nel ruolo soppresso rivestiva il grado IX, X e XI, sarà conservata, a tutti gli effetti, l'anzianità di grado goduta in detto ruolo.

Sempre nella prima attuazione della presente legge, i posti di grado VII del nuovo ruolo potranno essere conferiti per merito comparativo, a giudizio del Consiglio di amministrazione, al personale di grado IX del ruolo soppresso che abbia maturato, in tale grado, un periodo di anzianità di almeno dieci anni, e che abbia conseguito la promozione al grado VIII nel nuovo ruolo.

I periodi di anzianità richiesti per le promozioni ai posti che, dopo l'applicazione delle norme dei precedenti commi, risultano disponibili, sono ridotti di un anno e mezzo.

Tale riduzione non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI